

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio
al 31 dicembre 1953 della Banca dello Stato del Cantone Ticino

(del 16 aprile 1954)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

In conformità delle disposizioni degli articoli 37 e 40 della legge 6 maggio 1915 per l'istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino, abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione:

- a) la relazione del Consiglio di amministrazione e della Direzione della Banca dello Stato sull'esercizio 1953, che è il 39.mo, con il relativo conto Perdite e Profitti e il bilancio al 31 dicembre 1953 completato dei conti e prospetti relativi;
- b) il rapporto 12 aprile 1954 della Commissione di revisione proponente l'approvazione del bilancio, del conto Perdite e Profitti e del riparto degli utili. Sulla scorta degli stessi vi proponiamo di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Janner

Il Cons. Segr. di Stato:

Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
che approva il conto perdite e profitti e il bilancio al 31 dicembre 1953
della Banca dello Stato del Cantone Ticino

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

preso atto delle considerazioni e informazioni contenute nella relazione della Banca dello Stato, nonché del rapporto 12 aprile 1954 della Commissione di revisione;

visto il messaggio 16 aprile 1954 n. 487 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Sono approvati il conto Perdite e Profitti 1953 e il bilancio al 31 dicembre 1953 della Banca dello Stato, i quali chiudono con un beneficio netto di Fr. 773.344,26 (1952 Fr. 705.009,17).

Art. 2. — E' approvata la seguente destinazione degli utili a norma dell'art. 41 della legge:

Fr. 412.500,— allo Stato per interessi sul capitale di dotazione,

Fr. 240.563,26 allo Stato, quale quota di partecipazione agli utili,
(1952 Fr. 195.006,17)

Fr. 120.281,— al Fondo di riserva. (1952 Fr. 97.503,—)

Fr. 773.344,26

Art. 3. — E' dato scarico al Consiglio di amministrazione, alla Direzione e alla Commissione di revisione della Banca dello Stato.
